



AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Via Renato Paolini, 47 - 65124 Pescara (PE)

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA**

ANNO: 2021

N. 744

Data 10/05/2021

**OGGETTO: ATTO AZIENDALE ADOTTATO CON DELIBERAZIONE ASL
PESCARA NUMERO 220 DEL 02 MARZO 2018. ADEGUAMENTI RETE
CARDIOLOGICA.**

IL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: Atto aziendale adottato con deliberazione ASL Pescara numero 220 del 02 marzo 2018. Adeguamenti rete cardiologica.

Premesso che:

- con atto deliberativo ASL Pescara numero 416 del 12 maggio 2017 e successivi provvedimenti 835 del 25 settembre 2017 e 1108 dell'11 dicembre 2017 si è provveduto all'adozione dell'Atto Aziendale di diritto privato disciplinante organizzazione e funzionamento aziendali - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 1-bis, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 502, come modificato dall'articolo 2, comma 1, del Decreto Legislativo 19/06/1999, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, nel rispetto dei principi e criteri previsti da disposizioni regionali;
- con deliberazioni della Giunta Regione Abruzzo numeri 24 del 24 gennaio 2018 e 59 del 02 febbraio 2018 sono stati definiti positivamente gli esiti istruttori per la verifica della conformità dell'Atto Aziendale di nuova adozione alle Linee Guida Regionali;
- con deliberazione ASL Pescara numero 220 del 02 marzo 2018 si è dato atto della conformità delle deliberazioni 835 e 1108/2017, agli effetti delle DD.GG.RR. 24/2018 e 59/2018", anche in merito alla dotazione strutturale prevista nel nuovo Atto di Autonomia Aziendale in aderenza alla vigente programmazione regionale;
- l'Atto Aziendale attualmente vigente, di cui alla deliberazione numero 220 del 02 marzo 2018, risulta debitamente validato dalla Regione Abruzzo con D.G.R. numero 159 del 21 marzo 2018;

Dato atto che:

- in fase di progressiva attuazione del vigente Atto Aziendale sono emersi assetti organizzativo-funzionali da riadeguare al fine di migliorare la convergenza della dotazione strutturale verso la mission aziendale, nonché al fine di rendere coerente lo stesso alla sopravvenuta disciplina pattizia con riferimento alla tornata contrattuale 2016-2018;
- costituiscono elementi strategici precipui che si intendono perseguire attraverso il vigente atto aziendale, ivi comprese le modifiche in approvazione, potenziamento ed efficientamento delle attività attraverso la standardizzazione e la trasversalità dei processi presi in carico, pervenendo al miglioramento dei risultati professionali ed all'uso razionalizzato e condiviso delle risorse, nell'ottica di una politica del contenimento del rischio, della migliore soddisfazione dell'utenza con elevato grado di attenzione ai bisogni emergenti della popolazione, della flessibilità necessaria per conseguire rapidità nelle risposte alle necessità di cambiamento ed evoluzione delle modalità e caratteristiche dell'offerta dei servizi sanitari;
- la visione è quella dell'unitarietà del sistema azienda supportata da più evoluti modelli organizzativi;

Considerato che:

- l'area aziendale sulla quale si intende conseguire un potenziamento nell'assetto organizzativo attraverso il presente provvedimento, ad invarianza del numero complessivo delle strutture aziendali previste nel vigente Atto Aziendale, riguardano i servizi aziendali

correlati al settore cardiologico ed agli incarichi dirigenziali per la direzione dipartimentale;

Nello specifico si rilevano le seguenti necessità riorganizzative.

Rete cardiologica

- con riferimento alle strutture di pertinenza della rete Cardiologica, l'Atto Aziendale in parola prevede la seguente articolazione:
 - una struttura complessa denominata UOC Cardiologia afferente al Dipartimento delle Medicine;
 - una struttura semplice a valenza dipartimentale denominata UOSD Utic e Cardiologia Interventistica afferente al Dipartimento Urgenza Emergenza, approvata con deliberazione ASL Pescara numero 1416 del 29 novembre 2019 previa conversione della preesistente UOC Utic e Cardiologia Interventistica, in attuazione del vigente Atto Aziendale;
 - una struttura semplice denominata UOS Aritmologia ed Elettrofisiologia, con afferenza alla UOC Utic e Cardiologia Interventistica, che è stata soppressa nel corso dell'anno 2020 in favore della istituzione della struttura semplice denominata UOS Degenza Covid ed Area Grigia afferente alla UOC di Pneumologia allocata presso il Dipartimento delle Medicine, giusta deliberazione ASL Pescara numero 1216 del 13 ottobre 2020;
- con la richiamata deliberazione 1416/2019 è stato disposto il conferimento dell'incarico di Direttore Medico della UOC di Cardiologia, all'epoca vacante, nonché è stato disposto l'affidamento ad interim della UOSD Utic e Cardiologia Interventistica al medesimo Direttore Medico;
- la delineazione strutturale sopra rappresentata non contempla la presenza di unità operative incardinate all'interno della UOC Cardiologia ove invero dovrebbero convergere, per il successivo coordinamento ed efficientamento, le complessive attività e risorse dei servizi cardiologici dell'ASL Pescara;
- al fine di perseguire un recupero di efficienza della struttura UOC Cardiologia, a tutto vantaggio del potenziamento quali-quantitativo dei servizi cardiologici, anche in ottica di razionalizzazione delle risorse e avvicendamento delle stesse sulle diverse attività, invasive e non invasive, si rende necessario riorganizzare l'assistenza in parola attraverso il raggiungimento di una flessibilità organizzativa e produttiva adeguata e proattiva ai bisogni nonché all'offerta sanitaria che purtroppo risente di limitazioni e carenze di risorse;
- nello specifico la strategia riorganizzativa per l'assistenza erogabile nella disciplina di Cardiologia, fermo restando il modello dipartimentale, può completarsi con la logica della centralizzazione delle funzioni e delle risorse presso la UOC Cardiologia, e conseguente utilizzo delle equipe specialistiche, infermieristiche e di supporto, tra i diversi servizi allocati all'interno dell'unica unità operativa;
- a tal fine risulta opportuno istituire una struttura complessa unica aziendale di Cardiologia e di UTIC presso il Presidio Ospedaliero di Pescara, da denominare "UOC Cardiologia con Utic", in grado di garantire adeguata assistenza anche per utenti in terapia intensiva, a vantaggio della precoce individuazione del corretto setting assistenziale e riduzione dei tempi di degenza nelle unità intensive; all'interno della medesima struttura può essere infatti collocata una struttura semplice denominata "UOS Utic" per l'allocatione delle funzioni assistenziali ad alta intensità di cure;

- le funzioni e le attività specifiche ascrivibili alla unità operativa semplice a valenza dipartimentale UOSD Utic e Cardiologia Interventistica, possono essere agevolmente espletate attraverso la creazione di un unico polo cardiologico da individuarsi presso l'esistente UOC di Cardiologia;
- la riorganizzazione in parola si ritiene concretizzabile attraverso la trasformazione della "UOSD Utic e Cardiologia Interventistica" afferente al Dipartimento di Urgenza Emergenza in "UOS Utic" da incardinare all'interno della UOC Cardiologia, afferente al Dipartimento delle Medicine, da rinominare "UOC Cardiologia con Utic" da allocare all'interno del Dipartimento Urgenza Emergenza;

Evidenziato che, tenuto conto delle priorità e programmi aziendali prevalenti, ad invarianza di risorse:

- a fronte della istituzione di una Struttura Semplice articolazione interna di struttura complessa presso il Presidio Ospedaliero di Pescara, da denominare "UOS Utic" e da incardinare all'interno della UOC Cardiologia, si possa procedere previa trasformazione della "UOSD Utic e Cardiologia Interventistica" del Presidio Ospedaliero di Pescara ed afferente al Dipartimento Urgenza Emergenza, ad invarianza del numero complessivo delle strutture semplici ospedaliere previste presso l'ASL Pescara attraverso il vigente atto aziendale;
- a fronte della riorganizzazione dianzi descritta, si possa procedere con contestuale ridenominazione della UOC Cardiologia del Presidio Ospedaliero di Pescara in "UOC Cardiologia con Utic" da allocare presso il Dipartimento Urgenza Emergenza, ad invarianza del numero complessivo delle strutture complesse ospedaliere previste presso l'ASL Pescara attraverso il vigente atto aziendale;
- la riorganizzazione così delineata lascia inalterati i parametri di configurazione della rete ospedaliera dell'ASL Pescara, in coerenza con il Decreto Ministeriale 70/2015, recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera, come recepito nei piani di riorganizzazione ospedaliera regionali;
- la riorganizzazione aziendale così delineata viene a configurarsi come mero riadeguamento allocativo di strutture, risorse e funzioni aziendali, determinando un potenziamento quali-quantitativo della rete dei servizi cardiologici, maggiormente rispondente all'interesse pubblico che l'ASL Pescara è chiamata a perseguire, ad invarianza di costi gravanti sul bilancio aziendale, fatta salva la istituzione nell'ambito della UOC di n. 2 incarichi di altissima professionalità;

Incarichi di Direttore di Dipartimento

Ai sensi dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 502/1992 e ss.mm.ii.:

- il Direttore di Dipartimento è nominato dal Direttore Generale fra i dirigenti con incarico di direzione delle strutture complesse aggregate nel Dipartimento;
- il Direttore di Dipartimento rimane titolare della struttura complessa cui è preposto;
- la preposizione ai dipartimenti strutturali, sia ospedalieri che territoriali e di prevenzione, comporta l'attribuzione al Direttore di Dipartimento sia di responsabilità professionali in materia clinico-organizzativa e della prevenzione, sia di responsabilità di tipo gestionale in ordine alla razionale e corretta programmazione e gestione delle risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi attribuiti;

- a tal fine il Direttore di Dipartimento predispone annualmente il piano delle attività e dell'utilizzazione delle risorse disponibili, negoziato con la Direzione Generale nell'ambito della programmazione Aziendale;
- la programmazione delle attività dipartimentali, la loro realizzazione e le funzioni di monitoraggio e di verifica sono assicurate con la partecipazione attiva degli altri dirigenti e degli operatori assegnati al Dipartimento;
- la modalità di partecipazione del Comitato di Dipartimento alla individuazione del Direttore di Dipartimento è disciplinata dalla Regione;

La legge Regione Abruzzo 5/2008, in materia di disciplina dei Dipartimenti, richiama le Linee Guida per l'adozione degli Atti Aziendali dettate con decreti di Giunta Regionale;

In materia di Organi del Dipartimento, le vigenti Linee Guida regionali, contenute nella Deliberazione di Giunta Regionale numero 78 del 28/02/2017, dispongono quanto segue:

- il Direttore di Dipartimento è nominato dal Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale conformemente al dettato normativo del decreto legislativo 502/1992 e ss.mm.ii.;
- la carica di Direttore di Dipartimento è incompatibile con quella di Rettore, di Preside di Facoltà, e, di norma, con quella di Direttore di Dipartimento Universitario;
- le modalità per l'individuazione del Direttore di Dipartimento di Prevenzione devono tener conto di quanto stabilito dall'articolo 7-quater, comma 1, del decreto legislativo numero 502/1992 e ss.mm.ii.;
- il Direttore di Dipartimento può rimanere titolare della struttura complessa cui è preposto e resta in carica per un triennio rinnovabile una sola volta, senza votazioni, previa verifica positive;
- il Direttore Generale, sulla base della proposta formulata e motivata del Comitato di Dipartimento o sulla base della verifica, con provvedimento motivato, può revocare l'incarico conferito;
- il Direttore di Dipartimento concorda con il Comitato di Dipartimento, annualmente e preventivamente, il Piano delle Attività e l'utilizzazione delle risorse disponibili;
- l'incarico di Direttore di Dipartimento strutturale comporta l'attribuzione di responsabilità professionale, di programmazione e gestione in ordine al razionale e corretto utilizzo delle risorse economiche ed umane assegnate per il raggiungimento degli obiettivi attribuiti;
- nel Dipartimento la Responsabilità di Gestione fa capo direttamente al Direttore di Dipartimento il quale, elaborato il Piano Annuale delle Attività, di concerto con il Comitato di Dipartimento, negozia, sulla base dello stesso, il budget con il Direttore Generale e, successivamente, ne concorda l'utilizzo con il Comitato di Dipartimento;
- il Direttore del Dipartimento Funzionale concorda con il Comitato di Dipartimento le Linee Guida operative ed i percorsi diagnostico-terapeutici tendenti ad ottimizzare l'efficacia e la qualità delle prestazioni, nonché il Piano Annuale delle attività tenendo conto degli obiettivi delle singole strutture operative e degli indirizzi strategici dell'Azienda;

Il richiamato articolo 7-quater, comma 1, del decreto legislativo numero 502/1992 e ss.mm.ii. dispone con specifico riferimento al Dipartimento di Prevenzione, che lo stesso opera nell'ambito del Piano attuativo locale, ha autonomia organizzativa e contabile ed è organizzato in centri di costo e di responsabilità. Il direttore del Dipartimento di Prevenzione è scelto dal Direttore Generale tra i direttori di struttura complessa del dipartimento con almeno cinque anni di anzianità di funzione e risponde alla direzione aziendale del perseguimento degli obiettivi aziendali, dell'assetto organizzativo e della gestione, in relazione alle risorse assegnate;

In materia di incarichi di Direttore di Dipartimento e di strutture dipartimentali è intervenuto da ultimo il CCNL Area Sanità del 19/12/2019 con la seguente disciplina:

- Articolo 1, comma 6: i termini utilizzati nel CCNL come “unità operativa”, “struttura organizzativa”, “servizi”, indicano articolazioni interne aziendali cui sono preposti i dirigenti, come da leggi regionali di organizzazione, da atto aziendale e rispettivi ordinamenti;
- Articolo 11, comma 7: il contratto individuale per il conferimento di incarico di Direttore di Dipartimento ai sensi dell’articolo 17-bis del decreto legislativo 502/1992 e ss.mm.ii., deve essere sempre stipulato, anche se il dirigente è già in servizio presso l’Azienda che conferisce l’incarico;
- Articolo 18, comma 1, paragrafo I: l’incarico di Direttore del Dipartimento di cui al decreto legislativo 502/1992 e ss.mm.ii., è elencato tra gli incarichi gestionali ed è conferibile esclusivamente ai direttori titolari di incarico di struttura complessa aggregata nel dipartimento garantendo una retribuzione di posizione integrativa rispetto all’incarico di struttura complessa in godimento;
- Articolo 18, comma 5: le diverse tipologie di incarico conferibili non sono cumulabili tra loro salvo il mantenimento della titolarità della struttura complessa da parte del Direttore di Dipartimento ai sensi dell’articolo 17-bis, comma 2, del decreto legislativo 502/1992 e ss.mm.ii.;
- Articolo 20, comma 1: gli incarichi di direzione di struttura complessa sono conferiti nel limite del numero stabilito dall’atto aziendale, dal Direttore Generale, con le procedure previste dalla legislazione nazionale e regionale vigente che ne disciplina anche i requisiti;
- Articolo 20, comma 2: il contratto individuale di incarico disciplina la durata, il trattamento economico, gli oggetti e gli obiettivi generali da conseguire;
- Articolo 20, comma 3: gli incarichi di struttura complessa hanno durata da cinque a sette anni. Tale durata può essere più breve solo nei casi in cui venga disposta la revoca anticipata per i motivi di cui all’articolo 15-ter, comma 3, del decreto legislativo 502/1992 e ss.mm.ii. o per effetto della valutazione negativa ai sensi dell’articolo 61 del CCNL o per il venir meno dei requisiti. La durata può essere altresì inferiore se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell’interessato. La revoca avviene con atto scritto e motivato;

In materia di incarichi di Direttore di Dipartimento e di strutture dipartimentali è intervenuto da ultimo, inoltre, il CCNL relative al personale dell’Area delle Funzioni Locali del 17/12/2020 con la seguente disciplina:

- Articolo 67, commi 7 e 9, e Articolo 71, comma 14: il contratto individuale per il conferimento di incarico, di qualsiasi tipologia, deve essere sottoscritto ad integrazione del contratto di lavoro sottoscritto al momento del reclutamento in servizio;
- Articolo 70, comma 1, lettera a): è ivi individuata la tipologia di incarico di struttura complessa conferibile al Dirigente ed è stabilito che l’incarico di Direttore di Dipartimento è conferibile esclusivamente ai direttori delle strutture complesse aggregate nel dipartimento, con le procedure previste dall’articolo 17-bis del decreto legislativo 502/1992 e ss.mm.ii., ed è remunerato con la maggiorazione di retribuzione prevista all’articolo 89 del medesimo CCNL;
- Articolo 70, comma 4: è ivi stabilito che le diverse tipologie di incarichi non sono cumulabili tra loro fatto salvo il mantenimento della titolarità della struttura complessa da parte del direttore di dipartimento ai sensi dell’art. 17 bis, comma 2, del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;
- Articolo 71, comma 5: è disposto che gli incarichi siano conferibili a tempo determinato con durata non inferiore ad anni cinque e non superiore a sette anni, salvo durate inferiori al limite minimo per conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell’interessato;
- Articolo 71, comma 6: è ivi contenuta la disciplina per la revoca anticipata dell’incarico che può essere disposta per i motivi di cui all’articolo 15-ter, comma 3, del decreto legislativo 502/1992 e ss.mm.ii., ovvero per effetto della valutazione negativa disciplinata nel medesimo CCNL;

- Articolo 71, comma 7: è disposto che il mancato rinnovo dell'incarico può intervenire, altresì, sempre per effetto della valutazione negativa;
- Articolo 71, comma 9: è ivi stabilito che gli incarichi possono essere rinnovati, previa valutazione positiva, a fine incarico;

L'articolo 15-ter, comma 1, del decreto legislativo 502/1992 e ss.mm.ii, rubricato "Incarichi di natura professionale e di direzione di struttura" dispone espressamente quanto segue:

- al comma 1 è stabilito che gli incarichi di cui all'articolo 15, comma 4, sono attribuiti, a tempo determinato, dal direttore generale, secondo le modalità definite nella contrattazione collettiva nazionale, compatibilmente con le risorse finanziarie a tal fine disponibili e nei limiti del numero degli incarichi e delle strutture stabiliti nell'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis, tenendo conto delle valutazioni triennali del collegio tecnico di cui all'articolo 15, comma 5. Gli incarichi hanno durata non inferiore a tre anni e non superiore a sette, con facoltà di rinnovo. Ai predetti incarichi si applica l'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni. Sono definiti contrattualmente, nel rispetto dei parametri indicati dal contratto collettivo nazionale per ciascun incarico, l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata dell'incarico, salvo i casi di revoca, nonché il corrispondente trattamento economico.
- gli incarichi di struttura complessa hanno durata da cinque a sette anni, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve.
- gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 sono revocati, secondo le procedure previste dalle disposizioni vigenti e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, in caso di: inosservanza delle direttive impartite dalla direzione generale o dalla direzione del dipartimento; mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati; responsabilità grave e reiterata; in tutti gli altri casi previsti dai contratti di lavoro. Nei casi di maggiore gravità, il direttore generale può recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi nazionali di lavoro. Il dirigente non confermato alla scadenza dell'incarico di direzione di struttura complessa è destinato ad altra funzione con il trattamento economico relativo alla funzione di destinazione previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro; contestualmente viene reso indisponibile un posto di organico del relativo profilo;

Considerato, in virtù della vigente disciplina dianzi richiamata, che:

- la disciplina legislativa e contrattuale, in materia di incarichi dirigenziali all'interno dei quali sono ricompresi anche gli incarichi di Direzione di Dipartimento, conferma il ruolo centrale della disciplina pattizia in merito all'oggetto, agli obiettivi da conseguire ed alla durata dell'incarico dirigenziale, salvo i casi di revoca, nonché in merito al corrispondente trattamento economico;
- con specifico riferimento alla durata degli incarichi dirigenziali, conferibili a tempo determinato, salvo rinnovo previa valutazione positiva, la disciplina contrattuale generale, ha equiparato la durata degli stessi a periodi non inferiori a cinque anni e non superiori a sette anni, fatti salvi i casi di inferiore durata per revoca anticipata degli incarichi o di imminente collocamento in quiescenza del conferitario; tale disciplina, con la tornata contrattuale triennio 2016-2018, è stata innovata sia per la dirigenza di Area Sanità che per la dirigenza Professionale, Tecnica ed Amministrativa;
- l'incarico di Direttore di Dipartimento, annoverata dalla contrattazione collettiva nazionale tra le diverse tipologie di incarico conferibili al personale dirigente, non può che essere annoverato come tipologia di incarico di struttura complessa, tenuto conto che lo stesso è conferibile esclusivamente a dirigenti incaricati della direzione di una struttura complessa e che le due tipologie di incarico debbano convivere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17-

bis del decreto legislativo 502/1992;

- ne consegue che durata e sistema di verifiche dell'incarico di Direzione di Dipartimento debbano ricadere nella disciplina contrattuale generale del sistema degli incarichi dirigenziali, fatta salva la disciplina speciale dettata dalla legge in relazione alla modalità di conferimento dell'incarico, con riferimento al Dipartimento Sanitario e più in particolare allo specifico Dipartimento di Prevenzione, quale materia non disciplinata dalla contrattazione collettiva;
- coerentemente con la disciplina contrattuale occorre pertanto stabilire, con riferimento agli incarichi di Direzione di Dipartimento:
 - l'applicabilità della disciplina generale degli incarichi dirigenziali dettata dalla contrattazione collettiva di riferimento e dalla regolamentazione aziendale, a tutte le tipologie di incarico dirigenziale, ivi compresi gli incarichi di Direttore di Dipartimento, fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale Abruzzo per i Dipartimenti Sanitari e per il Dipartimento di Prevenzione in merito alla partecipazione del Comitato di Dipartimento alla individuazione del Direttore di Dipartimento;
 - una durata uniforme degli incarichi di Direttore di Dipartimento, sia con riferimento ai Dipartimenti strutturali che funzionali, sanitari o tecnico-amministrativi, ivi compreso il Dipartimento di Prevenzione, ovvero gli altri Dipartimenti disciplinati da leggi speciali, pari a quella stabilita dalla disciplina pattizia, ovvero pari ad un minimo di anni cinque ed un massimo di anni sette, e non pari ad anni tre come previsto con linee guida regionali dettate con DGR 78/2017, nelle more della successiva regolamentazione regionale di recepimento della disciplina nazionale sopravvenuta;
 - applicabilità della regolamentazione aziendale in merito alla modalità di conferimento, conferma e revoca dell'incarico di Direttore di Dipartimento amministrativo o tecnico, nonché della disciplina contenuta nel Sistema di misurazione e valutazione della performance vigente in ASL Pescara;
 - applicabilità della regolamentazione aziendale in merito alla modalità di revoca dell'incarico di Direttore di Dipartimento sanitario e di Direttore del Dipartimento di prevenzione, nonché della disciplina contenuta nel Sistema di misurazione e valutazione della performance vigente in ASL Pescara;
 - equiparazione dell'incarico di Coordinamento, ai fini della disciplina applicabile, all'incarico di Direzione di Dipartimento amministrativo o tecnico, con riferimento al CCNL Area Sanità per i Coordinamenti a direzione sanitaria ed al CCNL per il personale dirigenziale delle Funzioni Locali, Sezione Professionale, Tecnica ed Amministrativa per i Coordinamenti a direzione tecnica/amministrativa o professionale, limitatamente ai Coordinamenti declinati nell'Atto Aziendale tempo per tempo vigente;
- per quanto sopra si rende necessario modificare in parte narrativa l'Atto Aziendale vigente e stabilire che la regolamentazione aziendale vigente in materia di funzionamento dei Dipartimenti si renda applicabile per le parti non in conflitto, come di seguito disposto:

Dipartimenti a direzione della dirigenza sanitaria e Dipartimento di Prevenzione.

- il Regolamento di Dipartimento di cui alla deliberazione aziendale numero 705 del 30 giugno 2010 risulta integrato e modificato, come di seguito:
*il regolamento si rende applicabile ai Dipartimenti sanitari, ivi compreso il Dipartimento di Prevenzione;

- *l'incarico di Direttore di Dipartimento ha durata minima di anni cinque e massima di anni sette, come da disposizioni regolamentari aziendali vigenti in materia di conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali;
- *alla scadenza del mandato del Direttore di Dipartimento, il Direttore uscente, al fine di garantire continuità di funzione e di erogazione dei servizi essenziali, prosegue l'incarico in presenza di valutazione positiva di fine incarico espressa dal Collegio Tecnico;
- *l'esito della valutazione di fine incarico è prontamente comunicato all'interessato, alla Direzione Sanitaria Aziendale ed alla Direzione Generale a cura dell'ufficio valutazioni;
- *la prosecuzione dell'incarico, che si sostanzia quale incarico provvisorio nelle more della nuova nomina a garanzia del mantenimento dei servizi essenziali aziendali, è tacita ed interviene anche in mancanza di atto scritto, salvo rinuncia scritta del Direttore uscente, ovvero fatte salve disposizioni difformi adottate dal Direttore Generale;
- *il Comitato di Dipartimento resta in carica per la durata del mandato del Direttore di Dipartimento, ivi compresa la prosecuzione in via provvisoria dell'incarico, sino a nuova nomina previa ricomposizione del Comitato medesimo;
- *la nomina del Direttore di Dipartimento avviene con atto del Direttore Generale;
- *il Direttore Generale procede alla nomina del Direttore di Dipartimento attraverso una comparazione curriculare e del programma dipartimentale proposto dai candidati entrati a far parte nella rosa votata dal Comitato di Dipartimento;
- *la rosa dei candidati votata dal Comitato di Dipartimento si compone al massimo di tre nominativi da individuarsi tra coloro che abbiano riportato le maggiori preferenze a seguito della elezione;
- *sono candidabili i Direttori titolari di struttura complessa afferenti al Dipartimento, ivi compreso il Direttore di Dipartimento uscente; il Direttore di Dipartimento uscente non è nuovamente candidabile solo nei seguenti casi: - valutazione negativa di fine incarico come Direttore di Dipartimento; - revoca anticipata dell'incarico di Direttore di Dipartimento;
- *l'incarico di Direttore di Dipartimento è assoggettato alla valutazione degli obiettivi di mandato ed annuali, nonché alla valutazione di fine incarico, in applicazione del Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance vigente in ASL Pescara;
- *in caso di assenza del Direttore di Dipartimento le funzioni sostitutive sono garantite, per la durata dell'assenza, da altro dirigente con incarico di struttura complessa afferente al medesimo dipartimento individuato dal Direttore di Dipartimento ad inizio mandato;
- *in caso di collocamento in aspettativa del titolare della posizione di Direttore di Dipartimento, per le casistiche individuate nella contrattazione collettiva nazionale nell'ambito della disciplina delle sostituzioni, la funzione sostitutiva è attribuita con atto del Direttore Generale per l'intera durata dell'aspettativa; in tal caso l'incarico sospeso decorre nuovamente dal momento del rientro in servizio sino al completamento della durata prevista nel contratto di conferimento incarico;
- *in caso di vacanza della posizione di Direttore di Dipartimento la funzione sostitutiva è attribuita con atto del Direttore Generale per il tempo necessario alla ricomposizione del Comitato di Dipartimento ed alla nomina del nuovo Direttore di Dipartimento;
- *nei casi predetti, di collocamento in aspettativa del titolare della posizione di Direttore di Dipartimento ovvero di vacanza della posizione di Direttore di Dipartimento, il Direttore Generale si riserva la possibilità di attribuire le funzioni sostitutive al Direttore Sanitario Aziendale;
- *per tutto quanto non disposto nel presente atto resta confermato il regolamento aziendale 705/2010 nonché la vigente disciplina in materia di incarichi di direzione di struttura complessa;
- *la presente disciplina si applica anche agli incarichi in corso di validità al momento dell'approvazione del presente provvedimento.

Dipartimenti a direzione della dirigenza professionale, Tecnica ed Amministrativa e
Coordinamenti a direzione della dirigenza sanitaria, tecnica, professionale ed amministrativa.

- *l'incarico di Direttore di Dipartimento o di Coordinamento ha durata minima di anni cinque e massima di anni sette, come da disposizioni regolamentari aziendali vigenti in materia di conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali;
- *la nomina del Direttore di Dipartimento o di Coordinamento avviene con atto del Direttore Generale;
- *il Direttore Generale procede alla nomina del Direttore di Dipartimento o di Coordinamento attraverso una comparazione curriculare dei candidati in possesso dei requisiti per l'accesso all'incarico, con preferenza per i direttori di struttura complessa che abbiano maturato almeno cinque anni di anzianità di servizio nel ruolo dirigenziale;
- *accedono alla comparazione tutti i Direttori titolari di struttura complessa afferente al Dipartimento o al Coordinamento da conferire;
- *alla scadenza del mandato del Direttore di Dipartimento o di Coordinamento, al fine di garantire continuità di funzione, il Direttore uscente prosegue l'incarico in presenza di valutazione positiva di fine incarico espressa dal Collegio Tecnico;
- *l'esito della valutazione di fine incarico è prontamente comunicato all'interessato, alla Direzione Amministrativa Aziendale ed alla Direzione Generale a cura dell'ufficio valutazioni;
- *la prosecuzione dell'incarico, che si sostanzia quale incarico provvisorio nelle more della nuova nomina dell'adozione dell'atto di conferma ovvero di nomina del nuovo Direttore di Dipartimento o Coordinatore, a garanzia del mantenimento dei servizi essenziali aziendali, è tacita ed interviene anche in mancanza di atto scritto, salvo rinuncia scritta del Direttore uscente, ovvero fatte salve disposizioni difformi adottate dal Direttore Generale;
- *l'incarico di Direttore di Dipartimento o di Coordinatore è assoggettato alla valutazione degli obiettivi di mandato ed annuali, nonché alla valutazione di fine incarico, in applicazione del Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance vigente in ASL Pescara;
- *in caso di assenza del Direttore di Dipartimento o Coordinatore le funzioni sostitutive sono garantite, per la durata dell'assenza, da altro dirigente con incarico di struttura complessa afferente al medesimo dipartimento individuato dal Direttore di Dipartimento o dal Coordinatore ad inizio mandato;
- *in caso di collocamento in aspettativa del titolare della posizione di Direttore di Dipartimento o Coordinatore, per le casistiche individuate nella contrattazione collettiva nazionale nell'ambito della disciplina delle sostituzioni, la funzione sostitutiva è attribuita con atto del Direttore Generale per l'intera durata dell'aspettativa; in tal caso l'incarico sospeso decorre nuovamente dal momento del rientro in servizio sino al completamento della durata prevista nel contratto di conferimento incarico o di rinnovo;
- *in caso di vacanza della posizione di Direttore di Dipartimento o Coordinatore la funzione sostitutiva è attribuita con atto del Direttore Generale per il tempo necessario alla nomina del nuovo Direttore di Dipartimento o Coordinatore;
- *nei casi predetti, di collocamento in aspettativa del titolare della posizione di Direttore di Dipartimento o Coordinatore ovvero di vacanza della posizione di Direttore di Dipartimento o Coordinatore, il Direttore Generale si riserva la possibilità di attribuire le funzioni sostitutive al Direttore Amministrativo o al Direttore Sanitario Aziendale tenuto conto della competente afferenza;
- *per tutto quanto non disposto nel presente atto resta confermata la vigente disciplina in materia di incarichi di direzione di struttura complessa;
- *la presente disciplina si applica anche agli incarichi in corso di validità al momento dell'approvazione del presente provvedimento.

Considerato che:

- il presente provvedimento configura un mero riadeguamento allocativo di strutture e funzioni aziendali in precedenza delineati con il vigente Atto Aziendale, non alterando il numero complessivo delle strutture semplici e complesse previste nell'organigramma allegato allo stesso, nonché un adeguamento della parte normativa dell'Atto Aziendale vigente coerentemente con la disciplina nazionale sopravvenuta nel tempo;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo dell'ASL Pescara;

DELIBERA

per le motivazioni esposte in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte ed approvate;

- a. DI PROCEDERE all'adeguamento dell'Atto Aziendale ASL Pescara adottato in via definitiva con deliberazione del Direttore Generale numero 220 del 02 marzo 2018 - debitamente validato dalla Regione Abruzzo con D.G.R. numero 159 del 21 marzo 2018 – nei termini che seguono:
 - è disposta, con decorrenza immediata, la trasformazione della unità operativa complessa UOC Cardiologia del Presidio Ospedaliero di Pescara, afferente al Dipartimento delle Medicine, in “UOC Cardiologia con Utic” del Presidio Ospedaliero di Pescara ed afferenza al Dipartimento Urgenza Emergenza;
 - è disposta, con decorrenza immediata, la trasformazione della unità operativa semplice dipartimentale “UOSD Utic e Cardiologia Interventistica” del Presidio Ospedaliero di Pescara con afferenza al Dipartimento Urgenza Emergenza, in unità operativa semplice denominata “UOS Utic” con allocazione all'interno della UOC Cardiologia con Utic;
 - è disposto, per quanto sopra, che le attività cardiologiche, cardiologiche interventistiche e di terapia intensiva, siano tutte ricomprese, con decorrenza immediata, nelle attività da garantire all'interno della “UOC Cardiologia con Utic” sotto la diretta responsabilità del Direttore della UOC medesima;
 - è individuato come Direttore Medico della UOC Cardiologia con Utic, con decorrenza immediata, il Dott. Leonardo Paloscia, in qualità di Direttore Medico della UOC Cardiologia - ora confluita nella predetta struttura - giusta deliberazione ASL Pescara numero 1416 del 29 novembre 2020, ad invarianza dello stato giuridico ed economico del medesimo;
 - il Direttore Medico della UOC Cardiologia con Utic entra a far parte di diritto, con decorrenza immediata, nel Comitato del Dipartimento Urgenza Emergenza;

- è disposta la modifica ed integrazione, in parte normativa, del vigente Atto Aziendale, con riferimento agli incarichi dirigenziali di Direttore di Dipartimento o di Coordinamento, come segue:

Dipartimenti a direzione della dirigenza sanitaria e Dipartimento di Prevenzione.

- il Regolamento di Dipartimento di cui alla deliberazione aziendale numero 705 del 30 giugno 2010 risulta integrato e modificato, come di seguito:
 - *il regolamento si rende applicabile ai Dipartimenti sanitari, ivi compreso il Dipartimento di Prevenzione;
 - *l'incarico di Direttore di Dipartimento ha durata minima di anni cinque e massima di anni sette, come da disposizioni regolamentari aziendali vigenti in materia di conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali;
 - *alla scadenza del mandato del Direttore di Dipartimento, il Direttore uscente, al fine di garantire continuità di funzione e di erogazione dei servizi essenziali, prosegue l'incarico in presenza di valutazione positiva di fine incarico espressa dal Collegio Tecnico;
 - *l'esito della valutazione di fine incarico è prontamente comunicato all'interessato, alla Direzione Sanitaria Aziendale ed alla Direzione Generale a cura dell'ufficio valutazioni;
 - *la prosecuzione dell'incarico, che si sostanzia quale incarico provvisorio nelle more della nuova nomina a garanzia del mantenimento dei servizi essenziali aziendali, è tacita ed interviene anche in mancanza di atto scritto, salvo rinuncia scritta del Direttore uscente, ovvero fatte salve disposizioni difformi adottate dal Direttore Generale;
 - *il Comitato di Dipartimento resta in carica per la durata del mandato del Direttore di Dipartimento, ivi compresa la prosecuzione in via provvisoria dell'incarico, sino a nuova nomina previa ricomposizione del Comitato medesimo;
 - *la nomina del Direttore di Dipartimento avviene con atto del Direttore Generale;
 - *il Direttore Generale procede alla nomina del Direttore di Dipartimento attraverso una comparazione curriculare e del programma dipartimentale proposto dai candidati entrati a far parte nella rosa votata dal Comitato di Dipartimento;
 - *la rosa dei candidati votata dal Comitato di Dipartimento si compone al massimo di tre nominativi da individuarsi tra coloro che abbiano riportato le maggiori preferenze a seguito della elezione;
 - *sono candidabili i Direttori titolari di struttura complessa afferenti al Dipartimento, ivi compreso il Direttore di Dipartimento uscente; il Direttore di Dipartimento uscente non è nuovamente candidabile solo nei seguenti casi: - valutazione negativa di fine incarico come Direttore di Dipartimento; - revoca anticipata dell'incarico di Direttore di Dipartimento;
 - *l'incarico di Direttore di Dipartimento è assoggettato alla valutazione degli obiettivi di mandato ed annuali, nonché alla valutazione di fine incarico, in applicazione del Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance vigente in ASL Pescara;
 - *in caso di assenza del Direttore di Dipartimento le funzioni sostitutive sono garantite, per la durata dell'assenza, da altro dirigente con incarico di struttura complessa afferente al medesimo dipartimento individuato dal Direttore di Dipartimento ad inizio mandato;
 - *in caso di collocamento in aspettativa del titolare della posizione di Direttore di Dipartimento, per le casistiche individuate nella contrattazione collettiva nazionale nell'ambito della disciplina delle sostituzioni, la funzione sostitutiva è attribuita con atto del Direttore Generale per l'intera durata dell'aspettativa; in tal caso l'incarico sospeso decorre nuovamente dal momento del rientro in servizio sino al completamento della durata prevista nel contratto di conferimento incarico;
 - *in caso di vacanza della posizione di Direttore di Dipartimento la funzione sostitutiva è attribuita con atto del Direttore Generale per il tempo necessario alla ricomposizione del Comitato di Dipartimento ed alla nomina del nuovo Direttore di Dipartimento;

*nei casi predetti, di collocamento in aspettativa del titolare della posizione di Direttore di Dipartimento ovvero di vacanza della posizione di Direttore di Dipartimento, il Direttore Generale si riserva la possibilità di attribuire le funzioni sostitutive al Direttore Sanitario Aziendale;

*per tutto quanto non disposto nel presente atto resta confermato il regolamento aziendale 705/2010 nonché la vigente disciplina in materia di incarichi di direzione di struttura complessa;

*la presente disciplina si applica anche agli incarichi in corso di validità al momento dell'approvazione del presente provvedimento.

Dipartimenti a direzione della dirigenza professionale, Tecnica ed Amministrativa e Coordinamenti a direzione della dirigenza sanitaria, tecnica, professionale ed amministrativa.

*l'incarico di Direttore di Dipartimento o di Coordinamento ha durata minima di anni cinque e massima di anni sette, come da disposizioni regolamentari aziendali vigenti in materia di conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali;

*la nomina del Direttore di Dipartimento o di Coordinamento avviene con atto del Direttore Generale;

*il Direttore Generale procede alla nomina del Direttore di Dipartimento o di Coordinamento attraverso una comparazione curriculare dei candidati in possesso dei requisiti per l'accesso all'incarico, con preferenza per i direttori di struttura complessa che abbiano maturato almeno cinque anni di anzianità di servizio nel ruolo dirigenziale;

*accedono alla comparazione tutti i Direttori titolari di struttura complessa afferente al Dipartimento o al Coordinamento da conferire;

*alla scadenza del mandato del Direttore di Dipartimento o di Coordinamento, al fine di garantire continuità di funzione, il Direttore uscente prosegue l'incarico in presenza di valutazione positiva di fine incarico espressa dal Collegio Tecnico;

*l'esito della valutazione di fine incarico è prontamente comunicato all'interessato, alla Direzione Amministrativa Aziendale ed alla Direzione Generale a cura dell'ufficio valutazioni;

*la prosecuzione dell'incarico, che si sostanzia quale incarico provvisorio nelle more della nuova nomina dell'adozione dell'atto di conferma ovvero di nomina del nuovo Direttore di Dipartimento o Coordinatore, a garanzia del mantenimento dei servizi essenziali aziendali, è tacita ed interviene anche in mancanza di atto scritto, salvo rinuncia scritta del Direttore uscente, ovvero fatte salve disposizioni difformi adottate dal Direttore Generale;

*l'incarico di Direttore di Dipartimento o di Coordinatore è assoggettato alla valutazione degli obiettivi di mandato ed annuali, nonché alla valutazione di fine incarico, in applicazione del Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance vigente in ASL Pescara;

*in caso di assenza del Direttore di Dipartimento o Coordinatore le funzioni sostitutive sono garantite, per la durata dell'assenza, da altro dirigente con incarico di struttura complessa afferente al medesimo dipartimento individuato dal Direttore di Dipartimento o dal Coordinatore ad inizio mandato;

*in caso di collocamento in aspettativa del titolare della posizione di Direttore di Dipartimento o Coordinatore, per le casistiche individuate nella contrattazione collettiva nazionale nell'ambito della disciplina delle sostituzioni, la funzione sostitutiva è attribuita con atto del Direttore Generale per l'intera durata dell'aspettativa; in tal caso l'incarico sospeso decorre nuovamente dal momento del rientro in servizio sino al completamento della durata prevista nel contratto di conferimento incarico o di rinnovo;

*in caso di vacanza della posizione di Direttore di Dipartimento o Coordinatore la funzione sostitutiva è attribuita con atto del Direttore Generale per il tempo necessario alla nomina del nuovo Direttore di Dipartimento o Coordinatore;

*nei casi predetti, di collocamento in aspettativa del titolare della posizione di Direttore di Dipartimento o Coordinatore ovvero di vacanza della posizione di Direttore di Dipartimento o Coordinatore, il Direttore Generale si riserva la possibilità di attribuire le funzioni sostitutive al Direttore Amministrativo o al Direttore Sanitario Aziendale tenuto conto della competente afferenza;

*per tutto quanto non disposto nel presente atto resta confermata la vigente disciplina in materia di incarichi di direzione di struttura complessa;

*la presente disciplina si applica anche agli incarichi in corso di validità al momento dell'approvazione del presente provvedimento.

b. DI DARE ATTO che:

- le modifiche all'Atto Aziendale vigente disposte al precedente sub a) lasciano inalterato il numero totale delle strutture semplici, a valenza dipartimentale e articolazione interna di strutture complesse, nonché delle strutture complesse ivi delineato, nel rispetto delle direttive regionali;

c. DI CONSIDERARE implicitamente abrogate le disposizioni aziendali eventualmente in contrasto con il riadeguamento strutturale e normativo disposto con il presente provvedimento;

d. DI DARE ATTO che;

- al fine di assicurare l'ordinato andamento delle funzioni aziendali e scongiurare disservizi è disposto che gli attuali titolari delle funzioni e attività interessate dalla riorganizzazione approvata con il presente provvedimento assumano, in via diretta ed immediata, la gestione e responsabilità delle stesse, nelle more della formalizzazione dei contratti di conferimento degli incarichi di direzione delle strutture riorganizzate, ad invarianza dello stato giuridico ed economico attualmente in godimento;

e. DI RITENERE implicitamente modificato il funzionigramma aziendale in coerenza con la riorganizzazione aziendale disposta con il presente provvedimento;

f. DI DARE ATTO che le modifiche all'Atto Aziendale vigente disposte con il presente provvedimento lasciano inalterato il numero totale delle strutture semplici e complesse ivi delineato, nel rispetto delle direttive regionali;

g. DI CONSIDERARE implicitamente abrogate le disposizioni aziendali eventualmente in contrasto con il riadeguamento strutturale disposto con il presente provvedimento;

h. DI DARE MANDATO alla UOC Affari Generali e Legali per la trasmissione del presente atto alla Direzione Sanità della Regione Abruzzo onde consentire la presa d'atto del presente procedimento di riadeguamento strutturale e normativo del vigente Atto Aziendale, funzionale alla migliore organizzazione aziendale, fermo restando il numero totale delle strutture semplici e complesse approvato in

sede regionale;

- i. DI DARE MANDATO alla UOC Affari Generali e Legali per la trasmissione del presente atto ai responsabili delle strutture interessate dalla riorganizzazione strutturale e funzionale deliberata con il presente provvedimento, per informazione e per quanto di diretta competenza anche in relazione alla presa in carico delle attività e funzioni riallocate, nonché ai Direttori di Dipartimento di afferenza;
- j. DI DARE MANDATO, in virtù di quanto sopra disposto, alla UOC Dinamiche del Personale per la predisposizione degli atti di attuazione del presente provvedimento; in relazione al conferimento ovvero ricollocazione degli incarichi correlati alla presente riorganizzazione;
- k. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto nell'albo pretorio on-line aziendale, ai sensi dell'articolo 32 della legge 69/2009 nonché tra gli atti generali dell'area Amministrazione Trasparente ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013;
- l. DI DARE ATTO che il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento interno approvato con deliberazione 28/06/2012, numero 705, è immediatamente esecutivo.

Il Direttore dell'UOC Controllo di Gestione attesta che la spesa risulta corrispondente al bilancio di previsione dell'anno corrente.

Il Direttore

firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato attesta che la spesa risulta imputata sulla voce di conto del Bilancio n. «voceconto»

Anno

Il Direttore

firmato digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Vincenzo Ciamponi

firmato digitalmente